

Attività estere, plusvalenze crypto: solo F24

Modello 730/2025: niente pagamento tramite il sostituto d'imposta, ma solo versamenti con F24 per le imposte dovute per le attività all'estero e per le plusvalenze di natura finanziaria o da "cripto-attività". Sempre e solo pagamenti tramite F24 anche per i redditi soggetti a tassazione separata, come emolumenti arretrati o indennità di varia natura, o ad imposta sostitutiva come i redditi di capitale e compensi per lezioni private.

In poche parole tutto ciò che è dichiarare e genera imposte nei quadri M, T, W e nel rigo C16 del modello 730/2025, la maggioranza dei quali è stata introdotta a partire dallo scorso anno per aumentare la fruibilità e la platea degli utilizzatori del modello, sfugge alla dinamiche delle trattenute in busta del datore del lavoro o dell'ente pensionistico di appartenenza e i correlati potenziali pagamenti vanno effettuati (come se si usasse il modello redditi) con F24.

I pagamenti solo tramite F24

Come riportato dall'agenzia delle entrate a partire dallo scorso anno nel portale dedicato alla compilazione del 730 precompilato, in caso di compilazione dei rigi e/o quadri relativi alle altre imposte sostitutive (cripto-attività, IVIE, IVAFE, redditi di capitale di fonte estera e mance del settore turistico alberghiero), nel prospetto di liquidazione del modello sono riportati i dati relativi agli importi a credito e a debito che devono essere utilizzati per la compilazione del modello F24.

Le citate imposte infatti non rilevano nel risultato della liquidazione in cui sono indicati gli importi da trattenere o da rimborsare a cura del datore di lavoro o dell'ente pensionistico ma nella "sezione" riservata al quantum da versare con modello F24 a cura del contribuente.

Quest'anno però la lista dei redditi e delle correlate imposte che non "girano" tramite sostituto è aumentata a seguito dell'incremento della tipologia di proventi dichiarabili con il 730.

E' stata infatti prevista la possibilità di dichiarare e alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presenta-

re il modello REDDITI PF, quali, ad esempio, quelli soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e da rivalutazione dei terreni (quadro M) e le plusvalenze di natura finanziaria (quadro T).

Come viene indicato anche nelle istruzioni del modello 730/2025 infatti nel caso di utilizzo del modello precompilato o ordinario in cui siano presenti anche redditi da attività lavorative nel settore turistico (rigo C16), nonché redditi indicati nei quadri M, T e/o W, se dalla liquidazione delle imposte sostitutive emerge un debito, lo stesso deve essere saldato con F24 trasmesso dal caf/professionista oppure dal contribuente stesso nei medesimi termini previsti in caso di presentazione del modello redditi.

Qualora invece dovesse, dalla liquidazione delle imposte, emergere un credito, la parte non destinata ad essere utilizzata in compensazione nel modello F24 viene rimborsata direttamente dall'agenzia delle entrate.

Viene sottolineato inoltre sempre nelle istruzioni del 730/2025 che, per il pagamento con il modello F24 degli eventuali importi a debito derivanti dall'insieme delle imposte sostitutive di cui al rigo C16 del quadro C, e al quadro W, il soggetto che presta l'assistenza fiscale provvede a utilizzare prioritariamente gli eventuali importi a credito derivanti dalle medesime imposte sostitutive e, per l'eventuale debito residuo, i crediti derivanti dalle singole imposte principali. La scelta poco lineare escludere il sostituto d'imposta per il pagamento di questa tipologia di imposte non produce un effetto semplificatorio sulla gestione dei versamenti vincolando i debitori all'utilizzo del modello F24.

Giuliano Mandolesi

— © Riproduzione riservata — ■

